

- Allegato 7 Prova dinamica in alternativa alla prova statica di resistenza degli ancoraggi delle cinture di sicurezza
- Allegato 8 Specifiche dei manichini
- Allegato 9 Sistemi di ancoraggio ISOFIX e ancoraggi dell'imbracatura superiore ISOFIX
- Allegato 10 Posti a sedere i-Size

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica:

- a) nei veicoli appartenenti alle categorie M e N <sup>(1)</sup>, agli ancoraggi predisposti per le cinture di sicurezza destinate a occupanti adulti di sedili rivolti nel senso di marcia o in senso opposto alla direzione di marcia o verso un lato del veicolo;
- b) nei veicoli appartenenti alla categoria M<sub>1</sub>, ai sistemi d'ancoraggio ISOFIX e ai rispettivi ancoraggi dell'imbracatura superiore ISOFIX destinati a sistemi di ritenuta per bambini (SRB). Anche i veicoli appartenenti ad altre categorie muniti di ancoraggi ISOFIX devono rispettare le disposizioni del presente regolamento.
- c) nei veicoli di qualsiasi categoria, ai rispettivi posti a sedere i-Size, se il fabbricante del veicolo li definisce come tali.

2. DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento,

- 2.1. «omologazione di un veicolo» indica l'omologazione di un tipo di veicolo dotato di ancoraggi per determinati tipi di cinture di sicurezza;
- 2.2. «tipo di veicolo» indica una categoria di veicoli a motore che non differiscono tra loro riguardo ad aspetti sostanziali come dimensioni, forma e materiali delle componenti delle strutture del veicolo o dei sedili cui sono fissati gli ancoraggi delle cinture di sicurezza, i sistemi di ancoraggio ISOFIX e gli ancoraggi ISOFIX dell'imbracatura superiore, se presenti, e, se viene verificata la resistenza degli ancoraggi con una prova dinamica nonché quella del pavimento con una prova statica, in caso di posti a sedere i-Size, le caratteristiche di ogni componente del sistema di ritenuta, in particolare la funzione di limitazione del carico, che influenza le forze che si applicano agli ancoraggi delle cinture di sicurezza;
- 2.3. «ancoraggi della cintura» indica le parti delle strutture del veicolo o dei sedili o ogni altra parte del veicolo alle quali vanno fissati i complessi delle cinture di sicurezza;
- 2.4. «ancoraggio effettivo della cintura» indica il punto usato convenzionalmente per determinare, come previsto al paragrafo 5.4, l'angolo di ciascuna parte della cintura di sicurezza rispetto al suo utente, il punto — cioè — in cui andrebbe fissata una cinghia per ottenere la stessa posizione di quella prevista per la cintura se fosse indossata e che, a seconda di come è configurato il meccanismo della cintura di sicurezza e di come è fissato al relativo ancoraggio, può anche non corrispondere a quello in cui la cintura è effettivamente ancorata.
  - 2.4.1. Esempi: nel caso in cui
    - 2.4.1.1. le strutture del veicolo o del sedile fossero munite di un sistema di guida della cinghia, si considera ancoraggio effettivo della cintura il punto centrale della guida in cui la cinghia lascia la guida sul lato di chi indossa la cintura; e nel caso in cui
    - 2.4.1.2. la cintura passasse direttamente da chi la indossa a un riavvolgitore fissato alle strutture del veicolo o del sedile senza intervento di una guida della cinghia, si considera ancoraggio effettivo della cintura l'intersezione fra l'asse del cilindro intorno al quale si riavvolge la cinghia e il piano che attraversa la linea centrale della cinghia sul cilindro;
- 2.5. «pavimento» indica la parte inferiore della scocca del veicolo che collega le fiancate laterali del veicolo. In questo contesto comprende nervature, modanature e altri eventuali rinforzi, anche situati al di sotto del pavimento, quali longheroni e traverse;

<sup>(1)</sup> Secondo la definizione contenuta nella risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.2, paragrafo 2.

